

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 148/05/2011

Svolgimento del processo

L'Officina Meccanica Fratelli Gu. s.n.c. ha proposto ricorso avverso l'accertamento della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, che le è stato notificato da parte del Comune di Mozzo, per gli anni 2005 e 2011. La questione è relativa alla determinazione della superficie che può essere considerata esente dalla tassa: secondo la tesi del Comune di Mozzo dovrebbe essere considerata soltanto la superficie occupata dai macchinari, mentre secondo la ricorrente si dovrebbe considerare l'intera superficie dei locali dove si trovano i macchinari e dove vengono svolte le lavorazioni. Non emerge dagli atti contrasto tra le parti circa le superfici a vario titolo considerate, né sulle caratteristiche produttive dell'officina meccanica, la quale ha un registro di carico e scarico dei rifiuti speciali. La commissione condivide la tesi della ricorrente.

La normativa in materia stabilisce che nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto della parte nella quale si formino rifiuti speciali, al cui smaltimento devono provvedere, a proprie spese, gli interessati. Le superfici dei locali nei quali si trovano i macchinari e nei quali avvengono le lavorazioni, devono quindi essere considerate esenti, in quanto i rifiuti speciali delle lavorazioni sono riferibili a tali superfici e non soltanto a quella occupata dai macchinari, che rappresentano semplicemente l'origine dei rifiuti speciali.

Come già è stato considerato la ricorrente ha prodotto fotocopia dei registri relativi appunto ai rifiuti speciali, oltre a due fatture della R.O.B.I. Servizi Ecologici.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 500,00.

P.Q.M.

La commissione accoglie il ricorso e Condanna il Comune di Mozzo a rimborsare alla ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 500,00 oltre agli accessori di legge per contributo previdenziale e per I.V.A..